

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **88/1984** (ECLI:IT:COST:1984:88)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **DE STEFANO**

Camera di Consiglio del **29/02/1984**; Decisione del **26/03/1984**

Deposito del **29/03/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15810**

Atti decisi:

N. 88

## ORDINANZA 26 MARZO 1984

*Deposito in cancelleria: 29 marzo 1984.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 95 del 4 aprile 1984.*

Pres. ELIA - Rel. DE STEFANO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160

(Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dal TAR per il Lazio sul ricorso proposto da Orvieti Marcello contro il Preside dell'Istituto tecnico industriale "E. Fermi" di Bibbiena ed altri, iscritta al n. 884 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 giugno 1981, pervenuta alla Corte costituzionale il 29 novembre 1982, il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), nella parte in cui fissano un diverso regime delle assenze per malattia accertata dall'Amministrazione nei riguardi dei professori incaricati a tempo indeterminato rispetto ai docenti di ruolo;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che tale questione, sollevata in precedenza anche da altri giudici con riferimento ai medesimi parametri degli artt. 3 e 32 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 212 del 1983, e manifestamente infondata con ordinanza n. 291 del 1983, né sono prospettati nel presente giudizio argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che le considerazioni poste da questa Corte a base della richiamata sentenza n. 212 del 1983, valgono anche ad escludere il contrasto, peraltro appena profilato nell'ordinanza di rimessione, delle denunciate norme con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

che va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza della questione in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i Giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 884 del 1982), degli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE  
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO  
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GAELO -  
ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*